

sig. Dirigente Scolastico
inviato via PEC

Oggetto: mascherine in ambito scolastico.

I sottoscritti genitori degli alunni presenti nei fogli allegati alla presente, premesso che:

- Il decreto-legge 111/2021, art. 1, comma 2, punto a), sembrerebbe imporre l'utilizzo delle mascherine nelle scuole: "a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive". Tuttavia, né la legge dispone che tale presunto obbligo riguardi l'utilizzo continuativo di tali dispositivi, né che siano state abrogate le precedenti disposizioni circa la necessità di indossare tali dispositivi solo laddove non sia rispettata la distanza di un metro tra le rime buccali.
- La predetta disposizione normativa si configura in aperto contrasto con l'art. 13 della Costituzione, il quale stabilisce una riserva di legge (dunque un atto legislativo approvato dalle Camere, requisito non soddisfatto da un mero decreto-legge) relativa alla restrizione del diritto inviolabile alla libertà personale: "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".
- Detta norma, come del resto anche tutte le altre contenute nel Predetto D.L 111/2021, non possono trovare applicazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, né in alcun suo Comune, data **l'assenza di dichiarazione di emergenza di livello a) e b)**. Non ci risulta, infatti che la Regione, né alcun suo Comune abbia dichiarato l'emergenza di Protezione Civile prevista dal D. Lgs. 1/2018, art. 7, comma 1, punto a), né l'emergenza di cui all'art. 7, comma 1, punto b), **dichiarandosi, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. medesimo come "interessata" dall'emergenza di rilievo nazionale dichiarata con Delibera n. 26 del 31 gennaio 2020** e successive proroghe.
- Inoltre, tutte le disposizioni contenute nel predetto D.L. e, in particolare, quella che autorizza il non uso della mascherina solo laddove tutti gli alunni di una classe siano vaccinati, sono in netto contrasto con le specifiche indicazioni delle autorità sanitarie internazionali, come ampiamente illustrato nella nota specifica che si allega alla presente.
- Le analisi relative ad alcune marche di mascherine di produzione italiana (per quelle di produzione straniera esistono già diversi procedimenti penali alla ribalta delle cronache), evidenziano la presenza di metalli nocivi nei materiali con cui tali dispositivi sono prodotti. **In particolare, gli esami di laboratorio fatti effettuare su alcune mascherine di produzione italiana hanno evidenziato la presenza dei seguenti elementi: arsenico, cromo VI, piombo, nichel, selenio e titanio, in quantità tale da poter costituire un serio pericolo per la salute (si vedano le analisi allegate).**
- **Abbiamo appreso che le mascherine fornite agli alunni sono prive di confezionamento, ovvero già estratte dalla confezione originaria quando vengono loro consegnate, dunque, sono prive di qualunque garanzia di sterilità o asetticità. Tale modalità di distribuzione oltre a rendere impossibile accertare che si tratti di dispositivi approvati e prodotti secondo i requisiti di legge, non è idonea ad impedire la diffusione di eventuali agenti patogeni, anzi potrebbe addirittura favorirla, mettendo a rischio la salute degli alunni.**

Tanto premesso i sottoscritti genitori,

invitano il dirigente scolastico a:

- 1) produrre le opportune analisi atte a garantire l'assenza di qualunque sostanza o agente nocivo all'interno dei dispositivi forniti e imposti agli alunni, ad indicare marca e modello delle mascherine che la scuola distribuisce, a vigilare che le predette mascherine siano consegnate agli alunni ancora confezionate e sigillate e, comunque a non imporre l'uso continuativo delle stesse durante l'orario di lezione,
- 2) rispettare le linee guida fornite dalle Autorità sanitarie internazionali e, nello specifico, ad **adoperarsi affinché gli alunni vengano ospitati in classi idonee, adeguatamente areate e con possibilità di mantenere il distanziamento di un metro,**
- 3) vigilare e assicurare che gli insegnanti non chiedano in classe, in alcun modo, agli alunni se siano vaccinati o chi non lo sia.
- 4) non imporre l'uso della mascherina al proprio figlio durante l'orario di scuola, soprattutto se distribuita con le modalità di cui al punto 1).

Per quanto concerne i punti sub 3) e 4) sottopongono alla Sua Attenzione che qualora ciò venisse fatto, i sottoscritti genitori, sin da ora, si riservano di interessarne la Procura della Repubblica, al fine di valutare se il comportamento posto in essere dal dirigente e dall'insegnate possa configurare elementi di reato, quali ad esempio: violenza privata e/o di abuso dei mezzi di correzione o disciplina e/o di abuso di ufficio.

Lo avvertono che:

- **la responsabilità di eventuali danni per la salute o per il rischio di danni per la salute che nostro figlio corre con l'utilizzo di mascherine contenenti metalli pesanti e allergeni di varia natura, non può che essere imputato alle persone fisiche che ne imponessero l'utilizzo da parte del minore, ossia dirigente scolastico ed insegnate, pertanto, qualora si verificassero incidenti legati all'utilizzo della mascherina, o insorgessero nel bambino sintomi suggestivi di patologie, reazioni di tipo allergiche, asmatiche e/o cutanee riconducibili al suo uso, e comunque qualsivoglia ulteriore danno – fisico-organico, psicologico, formativo ed evolutivo – che dovesse scaturire dall'utilizzo imposto in modo continuativo della mascherina in classe, nostro malgrado non potremo che agire nelle opportune sedi a tutela dei diritti di nostro figlio, dando corso anche ad azioni risarcitorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della Costituzione, nei confronti delle amministrazioni pubbliche, nonché, dei singoli funzionari e dipendenti coinvolti**
- **Ogni violazione del diritto della privacy del minore verrà, inoltre, segnalata al Garante.**

In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Allegato elenco di genitori e alunni.

Data: data di invio PEC.

(Le firme sono state raccolte mediante un banchetto durante le manifestazioni di piazza organizzate dall'associazione Vivere o Sopravvivere.)

COMMITTENTE	FAB S.P.A. – Via delle Guardie 1, 25050 Paderno Franciacorta (BS)	
TIPO DI PROVA	Verifica metalli su mascherina	
VERBALE DI CAMPIONAMENTO N°	UNI 10802 – prelievo effettuato da tecnico del committente	
PRELIEVO: 21/12/20	RESPONSO: 20/01/21	N. REGISTRO: R2012/073B-2

RAPPORTO DI PROVA: R2012/073B-2

Foto: mascherina in esame sottoposta al test di mineralizzazione ed analisi dei metalli sul talquale



Parametri analizzati	Metodi di analisi	Unità di Misura	Risultati di analisi
Arsenico	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	< 0,01
Cadmio	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	< 0,01
Cromo VI	CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1985	µg/kg	29,55
Piombo	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	190,90
Mercurio	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	< 0,01
Nichel	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	96,70
Selenio	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	80,50
Titanio	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	10,35
Zinco	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	< 0,01

Note:

- Strumentazione sottoposta a preventiva taratura da Instrument Service Srl, Torgiano (PG)
- Standard e materiali di riferimento Carlo Erba Reagenti S.r.l.
- Laboratorio certificato UNI EN ISO 9001:2015

IL TECNICO

Dr. Fabio Bassetti

Dottore in Analisi Chimico-Biologiche



COMMITTENTE	FCA ITALY S.P.A. - Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino (TO) - Stabilimento di Pratola Serra (AV)	
TIPO DI PROVA	Verifica metalli su mascherina	
VERBALE DI CAMPIONAMENTO N°	UNI 10802 – prelievo effettuato da tecnico del committente	
PRELIEVO: 21/12/20	RESPONSO: 20/01/21	N. REGISTRO: R2012/073A-2

RAPPORTO DI PROVA: R2012/073A-2

Foto: mascherina in esame sottoposta al test di mineralizzazione ed analisi dei metalli sul tale quale



Parametri analizzati	Metodi di analisi	Unità di Misura	Risultati di analisi
Arsenico	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	6,60
Cadmio	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	< 0,01
Cromo VI	CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1985	µg/kg	< 0,01
Piombo	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	138,5
Mercurio	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	< 0,01
Nichel	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	< 0,01
Selenio	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	21,5
Titanio	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	11,3
Zinco	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C 2007	µg/kg	< 0,01

Note:

- Strumentazione sottoposta a preventiva taratura da Instrument Service Srl, Torgiano (PG)
- Standard e materiali di riferimento Carlo Erba Reagenti S.r.l.
- Laboratorio certificato UNI EN ISO 9001:2015

IL TECNICO

Dr. Fabio Bassetti

Dottore in Analisi Chimico-Biologiche



[Valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi del Decreto Ministero della Sanità n. 745 del 26/09/94, Art.3 - D.L. n.502 del 30/12/92, Art.6 comma 3 - R.D. n. 275 dell'11/02/29, Art.16 e 18 - Riconoscimento Ministero della Sanità del 30/12/98 Prot. n. 600.5/59.649/2989 – Cons. Stato n. 5417 del 03/08/04 – ISO 9001:2015]